

ESCLAUSTRAZIONE IMPOSTA DI UN RELIGIOSO. APPLICAZIONE PRATICA

Introduzione

Per san Tommaso, emettere la professione religiosa è un atto di generosità radicale perché si offre in un solo istante una vita che deve essere vissuta nel futuro¹.

L'atto con cui una persona si impegna con voto pubblico ad assumere i consigli evangelici di castità povertà e obbedienza in una determinata famiglia religiosa implica una decisione interiore, un impegno costante manifestato esternamente, e il fermo proposito di fare della propria vita un'offerta a Dio.

I religiosi, pur avendo promesso pubblicamente di seguire Cristo in modo profetico, sono persone vulnerabili. Non sono pochi coloro che, per motivi e circostanze varie, abbandonano la vita religiosa².

La coerenza alla scelta fondamentale di consacrazione alla vita religiosa esige una donazione di tutta la persona, senza omettere alcun aspetto. Tuttavia, quando qualche dimensione non si sviluppa correttamente (sia essa affettiva, cognitiva, spirituale, sessuale o interpersonale), ne deriva che la persona non si sente a proprio agio. Inoltre, vi sono casi in cui il religioso si rende conto di aver optato per

¹ Cf. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiæ*, II^a-II^æ. q. 186 a. 6, ad 2m.

² Non entriamo nel dibattito sulle cause e il numero degli abbandoni perché va oltre l'intento del presente studio, anche se detto fenomeno è inquietante e richiede una seria analisi.

la scelta di vita sbagliata e non si sente realizzato. L'insoddisfazione che ne segue rende insostenibile la propria decisione. Alcuni religiosi, trovandosi in situazioni del genere, si separano dall'istituto di propria iniziativa (cf. cann. 686-693)³. Altri, invece, pur conducendo uno stile di vita in totale contraddizione con i valori della propria consacrazione, a scapito della vitalità dell'istituto, decidono di restare.

Se il religioso ha un atteggiamento ostile e provocatorio, rendendosi pietra d'inciampo nel regolare percorso della vita comunitaria, e non pensa di andarsene, quali rimedi prevede il diritto davanti a tali situazioni, che causano ingenti difficoltà e continui conflitti? La Chiesa, nella sua materna sollecitudine, per tutelare il carattere profetico e testimoniale della vita religiosa, prevede dei provvedimenti punitivi, disciplinari o assistenziali, che impongano la separazione temporanea o definitiva del membro dal proprio istituto⁴.

Noi ci soffermeremo, in questa relazione, su un tipo concreto di separazione forzata, parziale e temporanea, che è la meno conosciuta e la più recentemente codificata: l'esclaustrazione imposta. Cercheremo di rispondere ad alcuni interrogativi di carattere procedurale e pratico, considerando alcune risoluzioni della Segnatura Apostolica e della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di Vita Apostolica (d'ora in avanti CIVCSVA).

Nonostante ci proponiamo di fornire una trattazione pratica delle diverse questioni, riteniamo utile illustrare alcuni principi dottrinali sull'istituto dell'esclaustrazione.

³ Secondo i dati forniti da Mons. Carballo, segretario della CIVCSVA, sono circa 3.000 i religiosi e le religiose che ogni anno lasciano la vita consacrata. In questo numero non sono inclusi i religiosi esclaustrati perché ovviamente non si sono separati definitivamente dal proprio istituto.

⁴ Esclaustrazione imposta (cann. 686-687) e dimissione (cann. 694-704).

1. Principi sull'istituto dell'esclaustrazione

1.1 *Il termine esclaustrazione*

Etimologicamente il termine significa «fuori dal chiostro», «fuori dall'istituto»; invece, giuridicamente, è una forma di uscita parziale e temporanea dall'istituto religioso (d'ora in avanti IR⁵). Infatti, non costituisce, propriamente parlando, una separazione dall'istituto perché il religioso rimane tale e quindi ancora incorporato nello stesso, pur se con una particolare situazione giuridica⁶.

1.2 *Formalizzazione legislativa vigente*

L'istituto dell'esclaustrazione ha subito qualche modifica nella formalizzazione legislativa vigente rispetto a quella precedente. La più rilevante sembra la codificazione dell'esclaustrazione denominata imposta. Infatti, l'attuale concetto di esclaustrazione coincide con quello del Codice precedente⁷. Da un punto di vista giuridico, può essere considerata come la permanenza di un religioso per un tempo, determinato o indeterminato, *ad nutum auctoritatis*, fuori dall'istituto. Ma si tratta anche di un'indipendenza parziale e temporanea nei confronti del proprio istituto, con la conseguente sospensione dei diritti e degli obblighi che non si possono adempiere nella nuova forma di vita, pur conservando i voti religiosi e gli obblighi che ne derivano,

⁵ Il Codice del 1917, accogliendo la giurisprudenza anteriore, distingueva tra esclaustrazione o indulto temporaneo di restare fuori dal chiostro e indulto perpetuo, cioè la secolarizzazione (can. 638).

⁶ Per questo motivo, alcuni autori sono contrari a trattare l'esclaustrazione come una forma di separazione. Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma 1990, 205-207; E. GAMBARI, *Vita religiosa secondo il Concilio e il nuovo Diritto canonico*, Roma 1985, 599; Y. SUGAWARA, «Esclaustrazione di un membro dall'istituto religioso (cann. 686-687)», *Periodica* 97 (2008) 423-424.

⁷ Cf. cann. 638-639.

la dipendenza dai Superiori e dall'Ordinario del luogo, anche se non in senso rigoroso⁸.

2. Categorie attuali di esclaustrazione

Prima di focalizzare l'attenzione sull'oggetto concreto del nostro studio, per una migliore comprensione, consideriamo opportuno fare un breve accenno alle *diverse categorie attuali di esclaustrazione*.

Il Codice attuale prospetta *due categorie basilari di esclaustrazione* di cui al can. 686 §§1-3: l'esclaustrazione *richiesta* o volontaria denominata anche comunemente semplice, concessa dal Superiore competente su istanza del religioso e l'esclaustrazione involontaria o *imposta* dall'autorità competente.

L'esclaustrazione *semplice*⁹ è presentata dal legislatore al

⁸ Non si deve confondere l'esclaustrazione con l'istituto dell'assenza dalla casa religiosa di cui al can. 665 §1. Pur essendo simili, poiché in entrambe le figure c'è una mancata partecipazione alla vita in comunità, sono provvedimenti diversi. Infatti, l'assenza dalla casa è un semplice allontanamento fisico dalla casa religiosa senza effetti giuridici sugli obblighi e i diritti del religioso assente. L'esclaustrazione differisce dal permesso di assenza riguardo alla durata, ai motivi, all'autorità che la concede, alla dipendenza dall'autorità competente e agli effetti giuridici. Il Codice del 1983 ha voluto evidenziare questa differenza, collocando l'istituto dell'assenza giustamente sotto il titolo obblighi e diritti dei religiosi, nel cap. IV, e non sotto il cap. VI, la separazione dei membri dall'Istituto, in cui è situata l'esclaustrazione.

⁹ Rispetto al Codice del 1917 (cann. 638-639) l'attuale esclaustrazione si distingue perché: il richiedente deve essere un religioso di voti perpetui, determinazione che mancava nel CIC 1917; si esige una causa grave; può essere concessa dal Moderatore supremo, mentre nel CIC 1917 l'esclaustrazione era riservata alla Sede Apostolica o all'Ordinario del luogo (cf. can. 638); non richiede *ex lege* la deposizione dell'abito religioso (cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CANONI DEL CODICE, Risposta del 12 novembre 1922, *AAS* 14 [1922] 662, in cui è riportata la facoltà dell'Ordinario di permettere all'esclausttrato di portare l'abito); l'odierna normativa

can. 686 §1¹⁰. Quando un religioso di voti perpetui, per una *causa grave*¹¹, crede di doversi separare temporaneamente dall'IR a cui appartiene, godendo di una certa indipendenza, può *chiedere* al proprio *Moderatore supremo l'indulto di escaustrazione*. Come regola generale, l'indulto viene concesso dal Superiore generale con il consenso del suo consiglio¹² (can. 127 §1), *per non più di tre anni*. La dottrina non è unanime nell'interpretazione della durata della concessione. Alcuni autori ne fanno un'interpretazione rigida, determinando che qualsiasi proroga è riservata alla Santa Sede o al Vescovo diocesano¹³. Altri autori ritengono che l'espres-

stabilisce tempi massimi e, infine, l'escaustrato non è soggetto all'Ordinario del luogo della sua dimora in virtù del voto di obbedienza.

¹⁰ Il testo recita: «Supremus Moderator, de consensu sui consilii, sodali a votis perpetuis professo, gravi de causa concedere potest indultum excaustrationis, non tamen ultra triennium, [...]. Indultum prorogare vel illud ultra triennium concedere Sanctae Sedi vel, si de institutis iuris dioecesiani agitur, Episcopo dioecetano reservatur».

¹¹ Tra le cause che si adducono spesso per chiedere l'escaustrazione, soprattutto tra le suore, c'è l'assistenza da prestare ai genitori anziani rimasti soli. Un'altra motivazione frequente è la crisi vocazionale, ecc. Dopo che il can. 665 ha riconosciuto la malattia del religioso, lo studio e l'apostolato compiuto a nome dell'istituto quali cause legittime per un'assenza, anche senza limiti di tempo, molte cause di escaustrazione del passato sono scomparse. Questi tre moventi dovrebbero produrre un permesso di assenza, eccetto che in determinati casi la soluzione più confacente sia l'escaustrazione. Se il religioso non è in grado di esercitare il diritto alla voce, o non conviene che lo faccia, si dovrebbe ricorrere all'istituto dell'escaustrazione.

¹² I membri del Gruppo di studio che rielaborarono questi canoni erano favorevoli alla richiesta del parere del consiglio, come appare già nello schema preparatorio del 1977, *audito suo consilio* (can. 77). La richiesta del consenso del consiglio e dell'Ordinario del luogo in cui il sacerdote religioso dimorerà fu proposta dalla S.C. per i Religiosi, secondo quanto riporta la Commissione. Il presidente fa notare la gravità della materia e, pertanto, richiede che si abbia prudenza (cf. *Communicationes* 13 [1981] 329). Per prassi il dicastero, già allora, prima di concedere l'indulto chiedeva il parere favorevole dei superiori dell'istituto.

¹³ Cf. D.J. ANDRÉS, *Las formas de vida consagrada. Comentario*

sione «oltre tre anni» si riferisca alla durata complessiva, sia che sia data in un unico atto, o per periodi successivi¹⁴. La prassi costante e attuale della CIVCSVA conferma questa seconda interpretazione. La concessione superiore a tre anni è riservata all'autorità ecclesiastica esterna¹⁵, il Romano Pontefice o il Vescovo diocesano.

È ovvio che esprimere un giudizio sulla gravità della causa spetta a chi concede l'indulto.

Il religioso che ne fa richiesta, secondo il tenore letterale del precetto, deve essere di *voti perpetui*¹⁶, perché esiste una certa inconciliabilità tra giuniorato, che è ancora un periodo di formazione in cui il soggetto deve imparare a vivere la vita religiosa in comunità, e l'esclaustrazione che suppone la permanenza fuori dall'istituto.

C'è una particolare attenzione al *religioso chierico*¹⁷. In tal caso, perché il Moderatore supremo possa concedere l'indulto, occorre il *consenso dell'Ordinario del luogo* (can. 127 §2)¹⁸ in cui il suddetto dimorerà ed eserciterà il ministero sacro¹⁹.

Occorre notare che l'indulto di esclaustrazione²⁰ semplice è un *atto di grazia*, perciò l'interessato non ha alcun

teológico jurídico al Código de derecho canónico, Madrid 2005, 572-573; Y. SUGAWARA, «Esclaustrazione» (cf. nt. 6), 436.

¹⁴ Cf. J. TORRES, «Procedimento di esclaustrazione», *Informationes SCRIS* 18 (1992) 64; V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, ed. V. Mosca, Venezia 2010, 563.

¹⁵ Il motivo di tale riserva sembra essere quello di evitare abusi, come affermato da un consultore (cf. *Communicationes* 13 [1981] 330).

¹⁶ La prassi della Santa Sede nel concedere l'esclaustrazione non contemplava questa limitazione, qualora esistesse la causa grave.

¹⁷ Si legge: «praevio consensu Ordinarii loci in quo commorari debet, si agitur de clerico». Nell'ultimo schema la richiesta del consenso dell'Ordinario del luogo si riferiva ai sacerdoti, non ai chierici.

¹⁸ Cf. *Communicationes* 13 (1981) 330.

¹⁹ Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CANONI DEL CODICE, Risposta del 24 luglio 1939, *AAS* 31 (1939) 321.

²⁰ Per quanto riguarda l'indulto di esclaustrazione, cf. cann. 59-75.

diritto di ottenerlo. Il Superiore, quando non concede questa grazia, non deve neanche motivare la sua negazione, perché la mancata concessione delle grazie non va motivata.

Il legislatore ha voluto distinguere l'esclaustrazione del religioso perpetuo a tutti i livelli da quella *delle monache* (can. 686 §2²¹), poiché le monache sono «protette» nella loro vita contemplativa da una clausura²² molto più severa di quella degli altri religiosi. L'unica autorità a cui compete concedere l'indulto di esclaustrazione a tutte le monache è *la Santa Sede*²³.

C'è un'altra categoria di esclaustrazione che non è descritta né nel Codice vigente, né in quello precedente, ma è stata sviluppata dalla prassi della CIVCSVA, la cosiddetta *esclaustrazione qualificata*, concessa dalla Santa Sede su richiesta dei *religiosi chierici* in casi speciali, per vivere temporaneamente nel mondo, allo scopo di riflettere e valutare la propria vocazione *more laicorum*, cioè con dispensa dagli obblighi derivanti dall'ordine sacro, eccetto il celibato. Storicamente, l'origine di questa esclaustrazione fu causata dall'aumento delle richieste di riduzione allo stato laicale di sacerdoti religiosi verso la metà del secolo XX²⁴. Quindi, fu introdotta dalla Congregazione dei Reli-

²¹ Presentiamo di seguito il testo: «Pro monialibus indultum exclaustationis concedere unius Apostolicae Sedis est».

²² Certamente non possiamo capire questa restrizione di facoltà per le monache, poiché i monasteri di monache godono della stessa autonomia dei monasteri di monaci (cf. *Sponsa Christi*, art. 6 §1, 2°). La badessa è superiora maggiore e non tutti i monasteri femminili sono di clausura papale; nonostante questo, la disposizione riguarda le monache di qualsiasi tipo ed ordine. Le norme sulla clausura papale attualmente in vigore sono contenute nell'Istruzione *Verbi Sponsa*. Cf. CIVCSVA, istruzione *Verbi Sponsa*, 13 maggio 1999, Città del Vaticano 1999. Questo documento parla delle uscite delle monache, ma non fa allusione all'esclaustrazione.

²³ Questa distinzione per quanto riguarda le monache non era prevista nel primo schema, ed è stata introdotta nel secondo schema.

²⁴ Dopo il Concilio l'esclaustrazione qualificata, di fatto, diventò

giosi come un aiuto e un rimedio nei casi estremi. Ora ha un carattere preventivo: tale indulto si concede esclusivamente quando c'è qualche speranza ragionevole di pentimento, anche se non vi si ricorre più di tanto.

Esiste, infine, una figura giuridica menzionata nella prassi della Santa Sede: esclaustrazione o *secolarizzazione* «*ad experimentum*», che viene concessa su richiesta dei *chierici che decidono di abbandonare l'istituto religioso, pur rimanendo chierici diocesani*. Viene concessa dalla Santa Sede per un periodo massimo di *cinque anni*, entro il quale il chierico o viene incardinato in diocesi dal Vescovo benevolo che lo ha accolto *ad experimentum* (cf. can. 693²⁵), o altrimenti deve tornare in comunità.

3. L'esclaustrazione imposta

Passiamo ad esaminare l'esclaustrazione imposta alla luce della legislazione vigente e della prassi dei rispettivi dicasteri.

3.1 *Concetto*

Si tratta di un tipo di uscita temporanea imposta dall'autorità ecclesiastica competente esterna, su richiesta del Moderatore supremo.

Questa figura, come disciplinata dal Codice in vigore, era sconosciuta al Codice Pio-Benedettino poiché si diffuse dopo la sua promulgazione attraverso la prassi della Sacra Congregazione, che si era andata affermando da alcuni

frequente in molti IR clericali. Molti sacerdoti religiosi si allontanavano illegittimamente, non esercitando ministero alcuno, e si comportavano da secolari.

²⁵ Il canone recita: «Si sodalis sit clericus, indultum non conceditur priusquam inveniatur Episcopus qui eum in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum recipiat. Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardinatur, nisi Episcopus eum recusaverit».

decenni; all'origine c'era soprattutto la necessità di tutelare l'interesse della comunità nei monasteri delle monache, in cui era più difficile superare le difficoltà nelle relazioni interpersonali, allontanando dal monastero le monache che, per malattia psichica o temperamento violento, turbavano gravemente la convivenza. Non si poteva porre rimedio in altro modo, dato che le stesse non chiedevano e, anzi, si opponevano all'uscita volontaria dall'istituto. Inoltre, non c'erano motivi sufficienti per avviare un processo di dimissione.

Lo strumento giuridico più confacente era quello dell'imposizione dell'assenza dalla vita di comunità da parte della Santa Sede. Detta forma di escaustrazione era denominata *excaustratio ad nutum Sanctae Sedis*²⁶, ri-

²⁶ L'origine di questa espressione si trova nella dottrina. A. Larraona, allora Segretario della SCR, in un discorso rivolto alle Superiori generali in un Congresso internazionale nel 1952, già descrive le caratteristiche dell'escaustrazione *ad nutum Sanctae Sedis*, come sinonimo di escaustrazione imposta, come segue: «è una misura adottata per risolvere quelle situazioni causate da religiose che sono sufficientemente maliziose per rendere impossibile la vita in comunità ma non sufficientemente per procedere alla dimissione canonica a loro riguardo. Non di rado, tali casi si trovano congiunti con qualche malattia, fisica o mentale. In questa situazione, la S. Congregazione impone la residenza fuori dall'istituto, e per il periodo che crederà essa stessa opportuno. Tutte le restrizioni già menzionate sono applicate, e l'istituto ha il dovere di contribuire al mantenimento della religiosa». A. LARRAONA, Congressui internazionali Superiorissarum generalium, in *Leges Ecclesiae*, II, ed. X. Ochoa, Roma 1969, 3091. Benché il significato originale di escaustrazione *ad nutum Sanctae Sedis* fosse quello di escaustrazione imposta, il termine successivamente fu esteso dalla dottrina all'escaustrazione volontaria concessa per una durata indefinita, *durante necessitate*, ad es. per vivere una nuova forma di vita consacrata, o per i religiosi che volevano vivere come eremiti. Cf. J. BEYER, *Il diritto della Vita Consacrata*, Milano 1989, 356. Sembra che la CIVCSVA non conceda più l'escaustrazione indefinita per questi motivi, ma prevede un'escaustrazione ordinaria per un periodo di tempo definito secondo Ruessmann, in base all'esame della prassi della Curia romana. Cf. M. RUESSMANN, *Excaustration, its nature and use according to current law*, Rome 1995, 30. La CIVCSVA, invece,

ferendosi alla durata illimitata, dipendente dalla volontà della Santa Sede, e all'impossibilità di un ritorno anticipato senza concessione della stessa autorità. La dottrina ha modificato l'esclaustrazione *ad nutum Sanctae Sedis* in esclaustrazione imposta, ed è stata codificata nel terzo paragrafo²⁷ del can. 686, *exclaustratio imponi potest a Sancta Sede*²⁸.

3.2 Competenza. Chi può imporla e a chi?

La facoltà, di imporre l'esclaustrazione è esclusiva dell'autorità gerarchica esterna all'istituto, cioè la *Santa Sede*²⁹ per i religiosi membri di un IR di diritto pontificio, e il *Vescovo diocesano*³⁰ per i religiosi appartenenti a un IR di diritto diocesano. Fa seguito a una formale *richiesta del Moderatore supremo dell'istituto* che per poter inoltrare la domanda, è tenuto ad avere il *consenso del suo consiglio*.

Anche se il Codice non lo dice e la dottrina non è unanime, riteniamo che il Vescovo diocesano competente sia

continua a concedere l'esclaustrazione per periodi indefiniti, *ad nutum Sanctae Sedis*, per altri motivi, come riportato in alcuni indulti. Cf. E. McDONOUGH, «Exclaustration: canonical categories and current practice», *The Jurist* 49 (1989) 590-595.

²⁷ Si legge nel testo: «Petente supremo Moderatore de consensu sui consilii, exclaustratio imponi potest a Sancta Sede pro sodale instituti iuris pontificii vel ab Episcopo diocesano pro sodale instituti iuris diocesani, ob graves causas, servata aequitate et caritate».

²⁸ La Commissione per la revisione di questi canoni include l'esclaustrazione imposta su proposta dalla Sacra Congregazione per i Religiosi, nel secondo schema 1980, mentre nel primo schema del 1977 non si menzionava. Cf. *Communicationes* 13 (1981) 330.

²⁹ Dopo la Cost. Ap. *Pastor Bonus*, sono soltanto due i dicasteri della Curia romana competenti: la Congregazione per le Chiese Orientali (cf. *PB* 58 §1) e la CIVCSVA (cf. *PB* 108), per i religiosi dipendenti da ciascuna di esse. La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli continua a guidare gli stessi istituti religiosi sotto l'aspetto missionario, ma non riguardo alla vita religiosa in quanto tale.

³⁰ E non genericamente l'Ordinario del luogo.

quello della residenza del religioso, cioè della sua casa di assegnazione perché, di norma, il Vescovo deve esercitare la sua potestà sui propri membri³¹.

Se il *religioso* è «*in sacris*», il canone non esige il previo consenso dell'Ordinario del luogo dove l'esclaustrato dimorerà, come nel caso di esclaustrazione semplice. Però è evidente che, se con il decreto di esclaustrazione non si intende sospenderlo dall'esercizio degli ordini sacri, si richiede il suo previo consenso, dato che sarà sotto la sua dipendenza ed è l'autorità alla cui cura sarà affidato³².

L'imposizione si riserva *all'autorità esterna*, data la gravità dell'atto e al fine di proteggere i diritti dei religiosi. Si tratta di un provvedimento che presenta aspetti di carattere odioso, in cui l'istituto sarebbe parte interessata, e una persona estranea sarà più imparziale.

Ci chiediamo se la richiesta del Superiore generale sia necessaria per poter imporre l'esclaustrazione. Né la dottrina né la prassi sono concordi³³. Normalmente, a nostro

³¹ Stando a un'interpretazione autentica del vecchio can. 638. Cf. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, 24 luglio 1939, Responsa ad proposita dubia, de religiosorum saecularizatione, AAS 31 (1939) 321. Dello stesso parere sono, ad es., J. TORRES, «Procedimento di esclaustrazione» (cf. nt. 14), 71; L. CHIAPETTA; *Il Codice di diritto canonico*, I, Bologna 2011, 818. Di parere diverso è D.J. Andrés che afferma che sono competenti anche il Vescovo della casa madre o della casa generalizia, oltre a quello della casa di assegnazione del religioso. Cf. D.J. ANDRÉS, *Las formas de vida consagrada* (cf. nt. 13), 574.

³² Della stessa opinione sono A. CALABRESE, *Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica*, Roma 1997, 286; L. CHIAPETTA, *Il Codice di diritto canonico*, I, 818.

³³ Cf. SEGNETURA APOSTOLICA, decisio, Re imposed exclaustation, 28 nov. 1975, *Commentarium pro Religiosis* 59 (1978) 67, che stabilisce quanto segue: «Saepe conceditur ad instantiam Superiorum, aliquando non contradicente vel etiam consentiente ipso religioso». In un'altra decisione successiva, la Segnatura stabilisce che si esiga la richiesta del Supremo moderatore: «ad exclaustationem sodali instituti religiosi iuris pontificii imponendam, requirit: a) petitionem supremi

avviso, dovrebbe esserci. Tuttavia, si potrebbe procedere anche di propria iniziativa, senza detta richiesta, pur se raramente³⁴.

Il provvedimento può riguardare anche i *professi temporanei*, poiché il legislatore non li esclude in modo esplicito, come fa nel caso dell'esclusione volontaria, anche se in quest'ultima ipotesi la procedura può risultare poco utile³⁵.

3.3 Cause dell'esclusione

L'unica condizione che richiede il can. 686 §3 per poter pretendere questo rimedio straordinario, è che ci siano «cause gravi»³⁶. Ovviamente queste devono essere *esterne e comprovate giuridicamente*. Non si richiedono cause gravissime³⁷ e non sembra che sia necessario che le cause derivino da colpa³⁸, né che siano imputabili³⁹ al soggetto⁴⁰, come as-

Moderatoris». SEGNAVATURA APOSTOLICA, decr. Re imposed exclaustation, 5 maii 1990, *Monitor Ecclesiasticus* 115 (1990) 487-492.

³⁴ Cf. D.J. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al CIC*, Roma 2005, 634. Dello stesso parere è anche Calabrese, che afferma che «possono procedere anche senza il consenso di alcuno». A CALABRESE, *Istituti di vita consacrata* (cf. nt. 32), 286.

³⁵ Invece, l'istituto può decidere di non ammetterlo al rinnovo dei voti, o può dispensarlo dai voti ai sensi dei cann. 688 §1 e 689.

³⁶ Diversamente dall'esclusione semplice che richiede «grave cause», al singolare.

³⁷ Cf. SEGNAVATURA APOSTOLICA, decr. 5 maii 1990, Prot. n. 18061/86 C.A., in *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, Montréal 2011, 264.

³⁸ Cf. SEGNAVATURA APOSTOLICA, decr. 11 dicembre 1986, in *Ministerium Iustitiae* (cf. nt. 37), 259.

³⁹ A differenza della dimissione che esige che la causa sia imputabile (can. 696 §1).

⁴⁰ Come riportano le decisioni della Segnavatura apostolica del 5 maggio 1990: «sufficiunt graves causae; non requiruntur causae gravissimae [...] nec requiruntur graves causae imputabiles», in *Monitor Ecclesiasticus* 115 (1990) 488; Cf. SEGNAVATURA APOSTOLICA, decr. 5 maii 1990 (cf. nt. 37), 264.

serisce la maggior parte della dottrina⁴¹, anche se non mancano autori che richiedono l'imputabilità per poter imporre l'esclusione; le cause devono essere di rilevanza tale da provocare un grave disturbo alla comunità, pur non essendoci gli estremi sufficienti per procedere alla dimissione.

Ciò significa che, data la pluralità richiesta dal canone «graves causae», una causa sola non sarebbe sufficiente per imporre l'esclusione? Pensiamo che si potrebbe imporre con l'esistenza di una sola causa⁴², qualora il motivo venga ritenuto oggettivamente grave dall'autorità competente. Così è affermato dalla prassi della CIVCSVA⁴³. Tuttavia, è difficile che si tratti di un caso isolato, poiché l'esperienza dimostra l'alta probabilità che si verifichi una reazione a catena. Il disprezzo degli obblighi della vita religiosa e le reiterate violazioni dei vincoli sacri costituiscono un campanello d'allarme. Basti pensare a qualche caso di disturbo di personalità, in cui il religioso ha molta difficoltà a rapportarsi con gli altri e tende ad essere inflessibile e rigido, oppure è un soggetto paranoico che si sente costantemente in ansia e perseguitato, o ancora è un individuo che soffre di alcolismo, provocando grave scandalo. Questi diversi comportamenti causano problemi relazionali e ostacolano il proseguimento di una regolare vita in comune. Quando si tratta di anomalie psichiche, o patologie mentali, sarebbe conveniente richiedere previamente una diagnosi medica. *La gravità dipenderà anche dall'eventuale scanda-*

⁴¹ Cf. F. D'OSTILIO, «De separatione sodalium ab instituto vitae consecratae», in *Dilexit Iustitiam*, ed. Z. Grochowski – V Cárceles, Città del Vaticano 1984, 579; F. CICCIMARRA, «Esclusione imposta ed esclusione qualificata: quali le differenze?», *Vita Consacrata* 27 (1991) 992.

⁴² La pensa diversamente Lobina, che afferma che si richiede più di una causa. Cf. G. LOBINA, «La separazione dei religiosi dall'Istituto», *Apollinaris* 56 (1983) 207.

⁴³ Cf. CIVCSVA, «Leave of absence or excommunication?», *Informationes SCRIS* 2 (1976) 209.

lo provocato dal comportamento del religioso e dal danno che può causare alla comunità o a terzi.

In concreto, può riguardare le seguenti *cause addotte dalla Segnatura Apostolica* in alcune decisioni: le inosservanze dei voti, le disobbedienze, il carattere sedizioso o molto difficile che non merita la dimissione, ma turba gravemente la pace in comunità⁴⁴; un'illegitima e prolungata assenza dalla casa religiosa, e l'incapacità di vivere in comunità per il proprio comportamento⁴⁵.

D'altro canto, tra i *motivi presentati dai superiori* per sollecitare che venga imposta l'esclaustrazione ci sono: l'alcolismo, il turbamento della pace comunitaria, il rifiuto di rientrare in comunità, la discordia e le lamentele, il carattere insopportabile, e soprattutto il danno psicologico ai membri della comunità⁴⁶.

In sintesi, si può dire che *la causa che giustifica questo provvedimento* è l'impossibilità o almeno la grave difficoltà di vita comune per il religioso o per gli altri membri della comunità⁴⁷, e dunque si mira a risolvere determinati comportamenti insopportabili, lesivi della convivenza comunitaria⁴⁸. L'esclaustrazione non dovrebbe essere imposta a cuor leggero, ma si dovrebbe ricorrere ad essa solo *in assenza di soluzioni alternative*. Questa disposizione si rende fondamentale quando, nonostante i tentativi di evitarla con mezzi ispirati all'equità e alla carità (esortazioni, avvertimenti, consigli, cambio di assegnazione o formali ammonizioni dei Superiori), l'atteggiamento del religioso non migliora.

⁴⁴ Cf. SEGNAVURA APOSTOLICA, decr. 5 maii 1990 (cf. nt. 37), 488; 264.

⁴⁵ Cf. SEGNAVURA APOSTOLICA, decr. 11 dicembre 1986 (cf. nt. 38), 255; cf. SEGNAVURA APOSTOLICA, decr. 5 maii 1990 (cf. nt. 37), 488.

⁴⁶ Cf. M. RUESSMANN, *Exclaustration* (cf. nt. 26), 523.

⁴⁷ Cf. A. TABERA, *Il diritto dei religiosi*, Roma 1961, 627.

⁴⁸ Cf. SEGNAVURA APOSTOLICA, decisio, De exclaustratione ad nutum S. Sedis imposita, 23 nov. 1981, *Commentarium pro Religiosis* 63 (1982) 281. Prot. n. 10896/79.

Quando non sappiamo più come comportarci nei confronti di un confratello o consorella, non trovando più una casa a cui poter ascriverlo/a, allora si potrebbe ricorrere all'imposizione di una vita fuori dall'istituto.

3.4 *Durata dell'esclusione*

L'esclusione è *un'uscita temporanea*, quindi quale dev'essere la durata? Di solito, per quanto tempo viene imposta? Prima del CIC 1983 gli autori rispondevano *ad nutum Sanctae Sedis*, quindi una durata indefinita, che terminava solo quando lo stabiliva l'autorità che l'aveva imposta.

Ancora oggi l'opinione è che il termine sia a discrezione dell'autorità che l'impone⁴⁹.

La CIVCSVA e il Vescovo diocesano, non essendo tenuti a rispettare quanto i Superiori propongono, possono imporre l'esclusione «*ad nutum*», cioè secondo il proprio beneplacito, come conferma la prassi.

A nostro avviso, la durata dell'esclusione potrà essere *definita o indefinita*, secondo la causa originaria. Tuttavia, il più delle volte sarà *indeterminata*, essendo provocata da condotte anomale e intollerabili che incrinano irrimediabilmente i rapporti interpersonali. La vita comunitaria è controindicata nel caso di persone con disfunzioni simili.

L'autorità si dovrà ispirare all'equità e alla carità, nel fissare *la durata e il termine dell'esclusione*. A nostro parere, dovrà avere alla base una *motivazione evangelica*, per evitare di approfittare dell'occasione per disfarsi indefinitamente di un religioso problematico.

Possiamo desumere che il ritorno del religioso alla vita comune è una decisione unilaterale dell'autorità ecclesiastica esterna, perfino contro il volere dei Superiori. Anche se può sembrare ingiusto che un istituto si veda *costretto a riprendere un religioso dal temperamento conflittuale con-*

⁴⁹ Cf. D.J. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata* (cf. nt. 34), 634.

tro la sua volontà, non dobbiamo dimenticare che è ancora membro dell'istituto.

3.5 *Procedura da seguire*

La normativa prevista dalla legislazione canonica ha lo scopo di garantire e rendere possibile ciò che è necessario per custodire e sviluppare il carisma degli IR.

Il Codice non prevede una procedura particolare. Tuttavia, nel Congresso della Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari del 19 gennaio 1974, è stato deciso che in caso di esclaustrazione imposta si osservasse, almeno *ad instar*, la procedura della dimissione di un religioso di voti semplici: ammonizioni, difesa, decisione del consiglio con voti segreti, e allusione alla possibilità di ricorso⁵⁰.

Anche se, in pratica, l'esclaustrazione coatta è una sorta di espulsione, le cause che la promuovono non sono sufficientemente gravi o imputabili per imporre la separazione definitiva. Crediamo, quindi, che *le formalità previste per la dimissione debbano essere applicate con minore rigore*, come confermano le risoluzioni della Segnatura Apostolica⁵¹. Si tratta, infatti, di un allentamento dei diritti e dei doveri e non di una cessazione, come accade nella dimissione.

La CIVCSVA, dopo la promulgazione del Codice attuale, sembra aver mitigato la sua disciplina al riguardo, affermando esplicitamente che gli istituti non sono tenuti a seguire la procedura prescritta per la dimissione. Comunque, è ovvio che la Santa Sede o il Vescovo diocesano competente richiederanno le garanzie che la giustizia e i

⁵⁰ Cf. SCRIS, Normae, in X. OCHOA, ed., *Leges Ecclesiae*, V, Roma 1980, 4259.

⁵¹ Cf. SEGNETURA APOSTOLICA, decr. 5 maii 1990 (cf. nt. 37), 488-489; SEGNETURA APOSTOLICA, decisio, 23 nov. 1981 (cf. nt. 48), 281-283.

diritti del religioso esigono⁵². Tale attenuazione è applicata nella procedura abituale dei dicasteri⁵³.

Quando l'esclusione non ha un carattere curativo (atto terapeutico), cioè l'infermità non è un elemento rilevante, la pratica della Santa Sede pone una condizione previa all'imposizione dell'esclusione. Si tratta di *avvertire l'escludibile che si sta per chiedere per lui l'esclusione imposta*, informandolo del suo diritto a *presentare le allegazioni direttamente alla CIVCSVA*.

Il religioso deve essere *ammonito formalmente* per dargli l'opportunità di *correggersi*, ma non è assolutamente prescritto l'obbligo di mostrare all'interessato i documenti di prova contro di lui. Infatti, il diritto alla difesa richiede solo che la parte sia ascoltata, che sia informata formalmente delle cause dell'esclusione, e che le sia garantita la facoltà di spiegare i suoi motivi liberamente. Dunque, non ha diritto ad avere una copia degli atti⁵⁴.

La *procedura da seguire* è descritta dal can. 686 §3. L'iniziativa proviene dal Moderatore supremo che in questo caso non decreta l'esclusione, ma fa la richiesta alla Santa Sede (nel caso di religiosi membri d'istituti di diritto pontificio) o al Vescovo diocesano (per i religiosi membri d'istituti di diritto diocesano), dopo aver ottenuto il consenso del suo consiglio a norma del can. 127 §1⁵⁵. Per fare tale richiesta, il Superiore e il suo consiglio dovranno valutare la gravità della causa, attenendosi alle esigenze

⁵² Cf. J. TORRES, *Commentario ai canoni 607-709. Gli istituti religiosi*. Note usate nella Scuola pratica della SCRIS, Roma 1983-1985, 135.

⁵³ Cf. prot. N. 75535/88. Citato in M. RUESSMANN, *Exclusion* (cf. nt. 26), 255-256.

⁵⁴ Cf. SEGNETURA APOSTOLICA, Sent. 24 nov 1973, *Periodica* 64 (1975) 304. Cf. anche SEGNETURA APOSTOLICA, decr. 5 maii 1990 (cf. nt. 37), 489.

⁵⁵ In questo caso non si tratta del voto collegiale, come nella dimissione (can. 699 §1).

dell'equità e della carità. Così, decideranno se richiedere o no tale rimedio.

La richiesta da parte del Superiore dovrà indicare chiaramente le motivazioni che giustificano tale provvedimento, e dovrà essere corredata da: curriculum vitae del religioso, documenti che evidenzino gli sforzi fatti dai Superiori per trovare un'altra soluzione, ammonizione canonica con la comunicazione del provvedimento che si sta per avviare, prove di quanto asserito contro il religioso (fatti e testimoni, eventuali certificati medici specialistici) e le sue eventuali osservazioni⁵⁶. Tale procedura è attestata dalla prassi eseguita dai dicasteri⁵⁷.

L'autorità esterna, come abbiamo già accennato, dispone di un ampio potere discrezionale, avendo la facoltà di concedere, negare, o modificare la petizione.

In alcune pratiche della CIVCSVA si rileva come *la proposta di esclaustrazione imposta* da parte dei Superiori sia stata *sostituita dall'istituto dell'assenza dalla casa religiosa*, affinché il fratello ammalato con disturbi mentali non fosse privato di certi diritti⁵⁸.

Un *altro esempio* che conferma quanto asserito, cioè che la Santa Sede non deve assecondare quanto deciso dai Superiori, è il caso di una religiosa difficile che turbava

⁵⁶ Sulla procedura della dimissione: cann. 697-698.

⁵⁷ In una causa di esclaustrazione imposta, la CIVCSVA elenca i requisiti supplementari che l'istituto doveva soddisfare, dopo aver accertato l'esistenza della causa grave, prima di prendere una decisione: petizione del Superiore generale, indicando espressamente di aver ottenuto il consenso del suo consiglio; *curriculum vitae* del membro, specificandone: età, professione, lavori svolti, luoghi dove è vissuto, prove e fasi della sua malattia se è il caso; lettera dell'istituto che garantisce l'assistenza spirituale e materiale e, infine, informare il dicastero che il religioso è stato avvertito della richiesta dell'esclaustrazione nei suoi confronti, e del suo diritto a inviare le sue osservazioni alla CIVCSVA entro 10 giorni dall'avvenuta notifica (prot. N. 75535/88). Cf. M. RUESSMANN, *Exclaustration* (cf. nt. 26), 255-256.

⁵⁸ Cf. Prot. N. 4770/80 nell'archivio della CIVCSVA.

la vita della comunità con frequenti atti di disobbedienza ed era causa di scandalo per le consorelle e anche per i laici che lavoravano nella casa religiosa. L'istituto ne decise la dimissione e, dopo aver seguito la procedura, chiese la conferma del decreto alla Sacra Congregazione. In un primo momento, il dicastero sostituì l'espulsione con un'esclaustrazione *ad nutum Sanctae Sedis*. La religiosa presentò ricorso alla Segnatura Apostolica contro tale decreto e, contemporaneamente, il dicastero revocò il proprio decreto, decidendo il rientro della religiosa nell'istituto. Nonostante tutto, il comportamento della religiosa non cambiò in meglio, anzi peggiorò. Così, fu dichiarata la sua dimissione⁵⁹.

La disposizione in virtù della quale s'impone l'esclaustrazione è quindi un *atto amministrativo discrezionale dell'autorità esterna* che, per la sua emissione, deve osservare la norma prudenziale del can. 50⁶⁰, in quanto si tratta di un precetto, ossia di un decreto che priva il religioso del suo diritto a vivere in comunità. Trattandosi di un decreto imposto, non è richiesta l'accettazione perché sia esecutivo.

Anche se il canone non fa menzione della *possibilità di interporre ricorso*, in quanto atto restrittivo del diritto soggettivo del religioso alla vita comune (can. 665 §1), si applicano le norme concernenti la procedura per i ricorsi contro gli atti amministrativi (cann. 1732-1739) quando l'interessato ritenga di esserne stato illegittimamente privato (can. 221 §1); quindi l'esclaustrato avrà diritto a fare istanza contro il decreto del Vescovo alla Santa Sede e,

⁵⁹ Cf. SEGNAVURA APOSTOLICA, decr. De causis pro dimissione religiosarum, 15 dec. 1979, Prot. n. 8984/77 C.A., *Commentarium pro Religiosis* 61 (1980) 183-189.

⁶⁰ La Segnatura Apostolica ha dichiarato che il can. 50 deve essere osservato nel caso dell'esclaustrazione imposta. Cf. SEGNAVURA APOSTOLICA, decr. 5 maii 1990 (cf. nt. 37), 489.

contro quello del dicastero, alla Segnatura Apostolica⁶¹, per chiederne la sua revoca. La presentazione del ricorso, di per sé, non sospende l'esecuzione del decreto, salvo che sia espressamente concesso (ai sensi dei cann. 1736 §2; 1737 §3).

È importante che i diritti del religioso non vengano lesi, per evitare contestazioni e ricorsi, e che non siano trascurate le più importanti garanzie a tutela della giustizia. In definitiva, si deve assicurare il fondamentale rispetto della dignità del religioso coinvolto.

Il principio imperativo di osservare equità e carità in tutto il processo (can. 686 §3; can. 720 §2) ha grande rilevanza. Il Codice richiede una procedura rispettosa di tale principio. I conflitti vanno risolti in base alla carità, che è la virtù principale. Tuttavia, non ci può essere carità senza giustizia.

Equità e carità sono i principi da seguire, non solo nei confronti dell'esclaustrando, ma anche verso la stessa comunità. Tramite di essi è possibile discernere i diversi casi: da un lato, infatti, vi sono soggetti sani, religiosi scomodi, con carattere insopportabile che si manifesta in una critica sistematica nei riguardi dei propri confratelli o consorelle, e dall'altro individui malati e dunque incapaci psichicamente di vivere le esigenze della vita fraterna in comune. Non è giusto valutare allo stesso modo chi reca consapevolmente un danno all'istituto, provocando un eventuale scandalo, e chi a motivo di una qualsiasi infermità o disturbo psichico ferisce la vita comune contro il proprio volere, perché altrimenti non si salvano né l'equità né la carità. Dev'esserci una diversità di trattamento fra il sano e il malato, fra l'incapace e il simulante.

L'imposizione dell'esclaustrazione è un atto di governo da parte dei superiori. Questo, come tutti gli atti di governo religioso, deve avere alla base un principio evangelico,

⁶¹ Cf. *Communicationes* 15 (1983) 78.

onde evitare che anche nella vita religiosa possa prevalere l'ingiustizia. Ciò accadrebbe, ad esempio, se un malato che causa disagio fosse esclaustrato senza *nessuno scrupolo* e un sano presuntuoso e problematico, che non vuole obbedire, fosse trattato con ogni riguardo.

L'applicazione del principio dell'equità e della carità nella prassi significa che i superiori dovranno *esaminare caso per caso*, tenendo conto della situazione e delle problematiche che accompagnano la persona. Dovranno conoscere la situazione reale, prendendo in considerazione non solo il bene della comunità, ma anche quello dello stesso religioso nei diversi aspetti (fisico, psichico, spirituale, economico, ecc.). Allo stesso modo, il principio esige che la misura dell'aiuto dipenda dalle possibilità reali dell'istituto e dei suoi membri; sarà necessario, quindi, un discernimento su ciò che è necessario e ciò che è possibile.

3.6 Situazione giuridica dell'esclaustrato

Concentreremo l'attenzione su ciò che è specifico dell'esclaustrazione imposta.

A proposito degli effetti canonici, non si rilevano cambiamenti sostanziali rispetto alla normativa del 1917 (can. 639); nella legislazione vigente vengono stabiliti dal can. 687⁶².

Il religioso esclaustrato continua a far parte del suo istituto. Egli, pertanto, mantiene i diritti e i doveri dello stato religioso, ma con alcune limitazioni:

Prima: Il religioso esclaustrato è ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la sua condizione di vita. Non è ritenuto esonerato da tutti gli obblighi derivanti dall'emissione della professione religiosa, ma solo

⁶² «Sodalis exclaustratus exoneratus habetur ab obligationibus, quae cum nova suae vitae condicione componi nequeunt, itemque sub dependentia et cura manet suorum Superiorum et etiam Ordinarii loci, praesertim si de clerico agitur. Habitum instituti deferre potest, nisi aliud in indulto statuatur. Voce tamen activa et passiva caret».

da quelli che sono inconciliabili con la sua situazione (vita comune, clausura, atti comunitari, ecc). Altri doveri provenienti dalle Regole, dalle Costituzioni e dai canoni, restano in vigore, sempre che non contrastino con la sua nuova forma di vita.

Il canone non determina chi debba giudicare l'incompatibilità o meno dei diversi doveri. In ogni caso, sarà in primo luogo il Superiore competente a deciderlo, ma sarà poi lo stesso esclaustrato a doversi confrontare con la propria realtà e a determinare la portata dell'attenuazione dei suoi doveri.

Riguardo ai voti: la loro pratica va modulata con le circostanze personali in cui il religioso si troverà a vivere. Per quanto concerne il *voto di castità*, non sembra possibile alcuna mitigazione in merito alla sua osservanza; per quanto attiene il *voto di obbedienza*, il *Codex* dichiara che l'esclaustrato è sotto la dipendenza dei propri superiori e dell'Ordinario del luogo.

Anche a proposito degli effetti del voto di povertà, si ritiene che debbano restare in vigore, a meno che alcuni di essi possano considerarsi incompatibili con la nuova situazione di vita. Così l'esclaustrato, *salve dispense espresse*, dovrà chiedere in tal caso le autorizzazioni previste dal diritto comune. Sarà bene che il Superiore indaghi sulle possibilità economiche dell'esclaustrato e gli conceda le necessarie licenze che possano avere per oggetto: modifica delle disposizioni sull'amministrazione, uso e usufrutto dei propri beni patrimoniali, uso personale dei propri stipendi, sussidi, pensioni, ecc., che giuridicamente apparterebbero alla comunità, in modo che possa provvedere al proprio sostentamento. Se il religioso esclaustrato ha compiuto la radicale rinuncia ai suoi beni, il Superiore potrà inoltre concedere che gli siano restituiti quei beni ceduti a favore dell'istituto, qualora l'esclaustrato ne abbia bisogno (can. 668). In qualsiasi caso, il religioso esclaustrato dovrà condurre sempre uno stile di vita semplice e sobrio.

Seconda: Il religioso esclaustrato rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori. Nel Codice vigente, il religioso esclaustrato rimane ancora tale e quindi continua a *dipendere dai propri superiori* come religioso, anche in virtù del voto; in questo differisce da quanto asseriva il CIC 1917, in cui il religioso esclaustrato passava a dipendere dall'Ordinario del luogo in virtù del voto di obbedienza (can. 639⁶³).

L'istituto ha il dovere di non abbandonare l'esclaustrato a se stesso, ma di seguirlo e prendersene cura.

I gradi di dipendenza cambieranno secondo le circostanze, ma sarà importante fissare i termini concreti nel decreto di imposizione.

Tale *dipendenza* va subito completata nel canone con l'espressione «*e la cura*», cioè l'affidamento pastorale, la premura per il bene del religioso nei diversi aspetti, spirituali e materiali. Il Superiore non può esigere la sua dipendenza senza esercitare verso l'esclaustrato la cura, ma l'esclaustrato non ha diritto ad esigere la cura mentre si sottrae a detta dipendenza.

L'esperienza insegna che la pratica comune è quella della semplice trascuratezza dell'obbligo di cura da parte dei superiori e l'eccessiva autonomia da parte del religioso. Si tende a dimenticare quasi del tutto i contatti tra il religioso esclaustrato e il rispettivo Superiore.

Se il religioso fa ogni sforzo per provvedere a se stesso e, ciononostante, si trova in difficoltà, l'istituto non può lasciarlo senza alcun sostegno, ma dovrà subentrare concedendogli l'aiuto globale necessario. Nel caso di provvedimento assistenziale a causa di patologia psichica o disturbi di personalità, l'istituto ha senza dubbio l'obbligo di assumersi l'onere economico.

⁶³ Nel Codice orientale il religioso esclaustrato è soggetto, in forza del voto di obbedienza, al vescovo eparchiale del luogo dove dimora (can. 491 CCEO).

Terza: Il religioso esclaustrato resta sotto la dipendenza e la cura dell'Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico. L'Ordinario ha un rapporto pastorale con ogni religioso esclaustrato, il quale è sottoposto al Vescovo in ciò che si riferisce alle opere di apostolato (can. 678 §1). La dipendenza dall'Ordinario va intesa come integrativa e coadiuvante rispetto alla dipendenza dai Superiori. L'autorità diocesana può incoraggiare ed esigere che l'esclaustrato si comporti come vero religioso e che non eserciti attività sconvenienti a una persona consacrata. Può inoltre esigere che adempia quegli obblighi che sono propri di un religioso anche fuori dalla comunità, esercitando un dovere di sorveglianza.

Quello che non deve mai accadere è che il religioso, una volta uscito dalla propria comunità, resti abbandonato a se stesso senza nessun aiuto e sostentamento, cosa che purtroppo si verifica spesso.

Quarta: Il religioso esclaustrato, in linea di principio, può portare l'abito religioso dell'istituto, a meno che non sia stabilito diversamente nel decreto. Per sé, anzi, ha l'obbligo di portarlo se nulla è disposto a tale riguardo (can. 669 §1). Quindi, se il Vescovo diocesano o la Santa Sede, che hanno imposto l'esclaustrazione, non vogliono che indossi l'abito religioso, lo devono indicare espressamente⁶⁴.

Quinta: L'effetto più importante, dal punto di vista giuridico, è la privazione durante tutto il periodo dell'esclaustrazione della voce attiva e passiva nell'istituto, e questo per ragioni di equità e di prudenza. Non si tratta di una punizio-

⁶⁴ Durante i lavori di revisione dello schema del 1980, un consultore chiese che fosse aggiunta una clausola proibitiva di portare l'abito perché spesso il religioso esclaustrato lo indossava in maniera abusiva (cf. *Communicationes* 15 [1983] 77). Tale proposta non fu accolta. Nel CIC 1917 il religioso esclaustrato era tenuto a deporre l'abito religioso; per conservarlo era necessario un permesso espresso della Santa Sede o del Vescovo.

ne, ma di una dichiarazione disciplinare. È una conseguenza naturale della particolare situazione di distacco dalla vita dell'istituto. È sconveniente che un religioso che dimora fuori dalla comunità partecipi alle sue decisioni.

Sesta: Un altro effetto dell'esclaustrazione imposta è che, a differenza di quella su richiesta, il religioso esclaustrato *non può tornare a suo piacimento alla vita in comune*. Soltanto l'autorità che ha prescritto tale disposizione potrà consentire il suo rientro oppure, se l'ha imposta per un periodo determinato, occorre attenderne la scadenza. Spesso l'esclaustrazione è revocata, o a motivo dell'età avanzata, o per necessità. Bisogna badare in ogni caso al precetto d'imposizione.

È doveroso osservare che l'esclaustrazione imposta non sempre è uno strumento disciplinare; infatti, un'esclaustrazione imposta a motivo delle difficoltà caratteriali di un soggetto, o un suo ricovero per disfunzioni psichiche, possono avere gli stessi effetti giuridici, ma sono due provvedimenti di natura diversa: il primo è un rimedio disciplinare⁶⁵, il secondo è un atto assistenziale⁶⁶, un rimedio terapeutico in cui si avrà bisogno dell'intervento degli specialisti per far fronte alle necessità di cure del religioso.

Conclusioni

In seguito allo studio dell'istituto giuridico dell'esclaustrazione imposta, sono state tratte alcune conclusioni, che vengono sinteticamente elencate di seguito:

I diritti di cui godono i religiosi, tra cui quello alla vita comune, come accade per tutti i fedeli, non sono assoluti. Possono essere limitati nel loro esercizio, in vista del bene comune dall'autorità ecclesiastica competente (can. 223).

⁶⁵ Cf. F. D'OSTILIO, «De separatione sodalium» (cf. nt. 41), 578-579; cf. D.J. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata* (cf. nt. 34), 633.

⁶⁶ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa* (cf. nt. 6), 208.

L'esclaustrazione imposta è una *misura disciplinare*. Anche se spesso è più un *rimedio terapeutico*, a volte potrebbe apparire come un atto di benevolenza che impone un vivere temporaneamente fuori dell'Istituto, con conseguenze giuridiche e una disciplina canonica diversa da quella comune.

Questo provvedimento si impone quando, *per il modo di essere dell'individuo gli si rende insopportabile la vita di comunità, oppure egli risulta insopportabile alla comunità*. Interessa una personalità stravagante o con disturbi psichici, con comportamenti riprovevoli nei confronti di una comunità irritata, che reclama il diritto a svolgere serenamente la propria vita comune e, a sua volta, desidera liberarsi di tale fastidio.

Frequentemente la causa scatenante si troverà nei *confini tra una personalità originale e una psichicamente inferma*. Non è sempre facile distinguere se il religioso è malato, o solamente eccentrico *sui generis*. Si tratta di situazioni dolorose, delicate sotto il profilo psicologico, morale ed esistenziale. Dunque, sarà necessario tutto l'equilibrio suggerito dalla carità e dall'equità.

L'autorità competente a discernere e decidere nei diversi gradi della procedura, è chiamata a interrogarsi su ciò che è giusto nel caso specifico⁶⁷. *Ogni caso va sempre esaminato singolarmente*. Il Superiore ha il compito di proteggere e promuovere il bene comune, anche se in contrasto col bene privato. Purtroppo, spesso la decisione dei superiori è far peregrinare i religiosi difficili da una casa all'altra, perché nessun Superiore è disposto ad accettarli nella propria comunità, oppure si lascia che vivano da soli a tempo indeterminato. La soluzione non è vedere come «normale» ciò che non lo è. Non possiamo volgere lo sguardo altrove, ignorando il problema.

⁶⁷ Cf. BENEDETTO XVI, Discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 2012, *AAS* 104 (2012) 103-107.

Si può discutere se *in certe circostanze un'esclusione imposta possa servire a prestare all'escluso l'aiuto di cui ha bisogno*. Noi non siamo molto favorevoli a questo provvedimento, perché non sembra risolvere più di tanto il problema. A nostro avviso, in tanti casi (tranne quando la malattia psichica è una componente determinante), tale misura sposta il conflitto, nascondendolo agli occhi della comunità e lasciando il religioso bisognoso da solo, privato del suo diritto, e senza offrirgli le condizioni necessarie per condurre una vita dignitosa.

In fine, bisogna adottare *misure preventive durante il periodo di formazione* per proteggere la vita di comunità e non convertire gli IR in rifugi di persone incapaci di socializzare e di condividere la propria vita con gli altri. È bene che i superiori abbiano gli occhi aperti nell'ammissione di nuovi membri all'istituto. Sarebbe ingenuo non tenere conto dei disturbi psico-fisici prima di ammettere ai voti perpetui. Come afferma Mons. Carballo, non si possono fare «saldi» nelle esigenze della vita religiosa, per evitare di continuare a fare solo i «notai».

SR. DELFINA MORAL CARVAJAL, O.P.